

**CGIL CISL UIL  
ULSS 12 VENEZIANA**

## **COMUNICATO**

**In data 10 novembre è stata finalmente siglato, da tutte le Organizzazioni Sindacali, l'accordo sull'omogeneizzazione dei trattamenti economico - normativi per tutti i dipendenti dell'ULSS 12 Veneziana.**

Tale accordo, al di là del ritardo non del tutto giustificato, risolve in maniera positiva buona parte delle problematiche alla base della vertenza da tempo aperta con l'Amministrazione. Questi in sintesi i principali contenuti dell'accordo.

### **INDENNITA' TURNO 3 x 8**

La indennità viene corrisposta al personale di tutti i ruoli alla condizione che abbia svolto un intero turno in relazione all'orario settimanale normale di servizio dovuto. La indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuato, salvo per i riposi compensativi.

**Per ogni turno notturno effettuato ed al raggiungimento di 30 ore lavorative vengono riconosciute 5 indennità (8500 x 5 = 42.500). Quanto convenuto ha decorrenza dal 1.1.1998.**

Ai fini della migliore gestione dell'istituto in questione, le parti convengono di addivenire in tempi brevi e comunque entro il 31.12.1998 ad una revisione delle attuali tipologie di turno attualmente osservati presso i due Presidi Ospedalieri al fine di perseguire omogenee situazioni lavorative.

### **INDENNITA' TURNO 6 x 2**

Rimane invariato l'attuale meccanismo di attribuzione

### **MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITA' DI PRONTA DISPONIBILITA'**

Il riconoscimento della indennità di pronta disponibilità prevista nella misura di lire 40.000 verrà corrisposta per i turni di pronta disponibilità di durata di 12 ore e qualora i turni risultino articolati in orari di minore durata (non inferiore a 4 ore) verrà corrisposto proporzionalmente alla durata stessa con la prevista maggiorazione del 10%. Conseguentemente si procederà ai conguagli di quanto a tutt'oggi corrisposto a detto titolo per il periodo decorrente dal 1.1.1998.

L'Amministrazione provvederà ad una revisione generale delle pronte disponibilità attualmente in essere in relazione alla riorganizzazione delle strutture conseguenti alla intervenuta unificazione delle ULSS.

## **TIPOLOGIA DI ORARIO NEI SERVIZI ARTICOLATI SU 6 GIORNI**

Si conviene che l'articolazione degli orari di lavoro può essere definita su 6 giorni o per 5 giorni:

- la prestazione su 6 giorni si individua nel caso di prestazione su tutti i giorni della settimana compresa la Domenica. La prestazione effettuata o l'assenza fa riferimento ad una prestazione teorica di 6 ore.
- la prestazione su 5 giorni si individua nel caso di prestazione su 5 giorni con riposo coincidente con il Sabato o in qualsiasi altro giorni della settimana. La presenza o l'assenza fa riferimento ad una prestazione teorica di 7 ore e 12 minuti.

Viene altresì introdotta la possibilità di svolgere attività lavorativa anche il Sabato nel caso di prestazione programmata da Lunedì al Venerdì, con la individuazione di una prestazione non inferiore alla metà dell'orario di servizio previsto, e ciò nel caso di effettiva necessità e previa verifica. Tale prestazione viene considerata come anticipazione di orario da recuperare.

## **MODALITA' DI CONTEGGIO DELLE ASSENZE PER MALATTIA**

Si conviene che per omogeneità di trattamento in relazione anche alle diverse tipologie di orari che vengono svolti di fare riferimento in caso di assenze alla prestazione teorica giornalmente dovuta e precisamente alle 6 ore in caso di articolazione oraria su 6 giorni lavorativi e 7 ore e 12 minuti in caso di articolazione per 5 giorni lavorativi. Tale procedura risulta inoltre necessaria non risultando possibile la preventiva assunzione dell'orario dovuto nella giornata di assenza per malattia.

**Nei casi di servizi dove esiste la preventiva programmazione dell'orario di servizio nel caso di assenza per malattia si deve fare riferimento alla prestazione prevista per tale giornata. Tale modalità vale dal 1.1.1999.**

## **CERTIFICAZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA**

Si conviene sulla necessità di addivenire ad una omogeneizzazione nella attuale disciplina che regola la produzione della certificazione in caso di assenze per malattia, che si presenta attualmente in modo differenziato.

Le Organizzazioni Sindacali si riservano di produrre sull'argomento delle osservazioni entro il 18.11.1998. Contrariamente si procederà alla formulazione della regolamentazione proposta dall'Amministrazione

## **MODALITA' DI RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO**

Si conviene sulla possibilità di recupero da parte del personale delle prestazioni di lavoro straordinario accantonate sia sotto la forma di giornata intera pari comunque alla prestazione lavorativa teorica dovuta o in misura frazionata a ore.

Venezia, 11/11/98